



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE
PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

Il Giudice,

esaminato il fascicolo;

vista la nuova proposta per concordato minore presentata nell'interesse "Società Agricola dei Fratelli Giuseppe e Vincenzo Mascarella snc", con sede in [redacted] iscritta al [redacted] in persona dei legali rappresentanti pro – tempore, Sigg.ri Mascarella Vincenzo nato a [redacted] Mascarella Giuseppe, nato a [redacted], rappresentati e difesi dagli Avv.ti Benedetto Schimmenti e Luciana Dimaggio;

visti gli artt. 74,75 e 76 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (in proseguo C.C.I.I.);

visto, in particolare, l'art. 78, comma 1, C.C.I.I., ai sensi del quale il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.;

rilevato che nella fattispecie in esame, alla luce della relazione depositata dall'O.C.C. nonché dalla documentazione allegata, il piano proposto risulta ammissibile ai sensi degli artt. 74, 76 e 77, C.C.I.I.;

visto, parimenti, l'art. 78, comma 1, lett. d), C.C.I.I., in forza del quale con il decreto di cui al comma 1 il giudice, su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

considerato che simile istanza non risulta essere stata avanzata nel ricorso;

FISSA

l'udienza del 24.5.2023, ore 10.00 per le determinazioni circa l'omologazione del concordato proposto e onera l'OCC di depositare una relazione sull'esito del voto almeno dieci giorni prima la data dell'udienza.

ASSEGNA

ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto

legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto, con spese a carico dei debitori istanti, mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa

AVVERTE

che ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il presente decreto debba essere trascritto, a cura dell'O.C.C., presso gli uffici competenti.

AVVISA

che all'esito dell'udienza di cui sopra, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, in mancanza di contestazioni, il giudice provvederà ad omologare il concordato con sentenza, dichiarando chiusa la procedura.

ONERA

l'O.C.C. a curare l'esecuzione del presente decreto.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Termini Imerese, 28/03/2023

Il Giudice

Dott.ssa Giovanna Debernardi